

RISPONDEZZA ALLA DIRETTIVA 1907/2006 CE "REACH"

Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals

Monza, 1 marzo 2016

Gentile cliente,

a partire dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.

In particolare, nella prima fase il Regolamento prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell'Unione Europea in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno. Esso pone una maggiore responsabilità a carico dell'industria europea circa la gestione del rischio delle sostanze chimiche e la trasmissione dell'appropriata informativa sulla sicurezza agli operatori professionali e, per quanto riguarda le sostanze maggiormente pericolose, anche ai consumatori. Il Regolamento ha come scopo ultimo di garantire una maggior tutela e consapevolezza sia per la salute dell'uomo sia per l'ambiente.

Il 1° giugno 2008 il Regolamento REACH è entrato nella sua prima fase operativa (pre-registrazione): da quella data fino al 1° dicembre 2008 le aziende che immettono sostanze chimiche nell'Unione Europea hanno potuto inviare informazioni all'European CHemical Agency (ECHA).

Al momento, le materie plastiche (polimeri composti) sono esenti da obbligo di registrazione e valutazione, così come non sono soggetti all'obbligo di pre-registrazione i metalli contenuti nei prodotti ELESA.

Il 28 ottobre 2008 l'ECHA ha pubblicato una "SVHC candidate List" ossia una lista delle sostanze considerate pericolose. La letteratura scientifica riporta la prova che queste sostanze possono avere potenziali effetti dannosi, di conseguenza sono state incluse in questa lista per un'ulteriore valutazione, al termine della quale potrebbero essere soggette a restrizioni specifiche. Questo elenco viene aggiornato regolarmente dall'ECHA. Delle sostanze incluse in questo elenco devono esserne informati i clienti e gli utilizzatori finali da parte dei produttori di tali sostanze.

Di conseguenza gli utilizzatori del materiale devono applicare le misure per la gestione dei rischi legati alle sostanze considerate pericolose contenute nelle schede dei dati relativi alla sicurezza (Material Safety Data Sheet) del fornitore.

In qualità di azienda trasformatrice di materie plastiche quindi, **ELESA non è soggetta ad alcuna pre-registrazione o registrazione obbligatoria.** Ai sensi del REACH, ELESA sta attualmente lavorando con tutti i fornitori di materie prime richiedendo conferma che tutti i requisiti in termini di pre-registrazione o registrazione siano stati rispettati dai soggetti a monte della catena di approvvigionamento e ricevendo le certificazioni necessarie per garantire che le materie prime siano conformi al regolamento REACH e prive di sostanze vietate. La potenziale presenza di sostanze incluse nell'elenco più aggiornato della "SVHC candidate List" viene monitorato e le informazioni specifiche su ogni prodotto sono disponibili su richiesta.

Per eventuali informazioni o richieste di chiarimento, potete contattare il seguente indirizzo e-mail: elesavend@elesa.com

Distinti saluti



Dr. Ing. Carlo Bertani
Amministratore Delegato
ELESA S.p.A.